



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Via Cervone, n. 2 – 04100 Latina

Tel. 0773-1939207

e-mail: servizio.ambiente@comune.latina.it

pec: servizio.ambiente@pec.comune.latina.it

PROT. N. CONCD _____

DATA _____

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REG. N. 1 REP. N. 74 DEL 01.04.2019. AREA 8 – LOTTO B - LIDO NOLIVÈ. ANNULLAMENTO PARZIALE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che con concessione demaniale marittima Reg. n. 10/2007 Rep. n. 47 del 30.03.2007, e successivo atto suppletivo Reg. n. 3/2008 Rep. n. 52 del 22.05.2008 rilasciato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), il Comune di Latina, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha concesso alla Ditta Sea Angel's S.r.l. di occupare un tratto di arenile del pubblico demanio marittimo da adibire a stabilimento balneare, per una superficie di mq. 3.370, fino alla scadenza da ultimo fissata al 31.12.2020 in virtù dell'art. 1, comma 18 del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.2010, n. 25 e s.m.i., come da annotazione riportata in calce ai suddetti titoli concessori;

Considerato che in data 01.04.2019 è stato assentito alla Ditta Sea Angel's S.r.l., ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328, ulteriore atto suppletivo Reg. n. 1/2019 Rep. n. 74, finalizzato nello specifico a recepire l'effettiva superficie occupata (m.q. 2.200) a seguito dei processi erosivi succedutisi nel corso degli anni, per l'esercizio di uno stabilimento balneare come da precedenti concessioni Reg. n. 10/2007 Rep. n. 47 del 30.03.2007 e Reg. n. 3/2008 Rep. n. 52 del 22.05.2008;

Rilevato che a pag. 3 del suddetto provvedimento 01.04.2019 è riportato che *"Il presente atto suppletivo...avrà la scadenza della concessione demaniale marittima Reg. n. 10/2007 Rep. n. 47 del 30.03.2007 e del successivo atto suppletivo Reg. n. 3/2008 Rep. n. 52 del 22.05.2008, che per effetto della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, commi 682 e 683 è estesa fino al 31.12.2033"*;

Dato atto che l'estensione di validità fino al 31 Dicembre 2033 è stata asseverata da questo Ufficio Demanio Marittimo in applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019), commi 682 e 683, che ha stabilito una durata di 15 anni delle concessioni demaniali marittime vigenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, avvenuta il 01 Gennaio 2019;

Rilevato che successivamente al rilascio del provvedimento concessorio la Corte di Cassazione – III Sezione Penale – con Sentenza n. 25993 del 12.06.2019 ha precisato alcuni principi cardine in materia di rinnovi e proroghe automatiche, come di seguito riassunti:

- *"Sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l'art. 117, primo*

comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza";

- *"La Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016) ha definito la questione esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea n.d.r.). Inoltre "l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati";*
- *le normative che prevedono la proroga automatica delle concessioni "richiedono una espressa istanza da parte del concessionario ed un provvedimento espresso da parte del Comune previa necessaria verifica, non solo della esistenza a monte di un titolo valido, ma anche del permanere dei requisiti in capo al concessionario";*

Vista altresì la Sentenza n. 7874/2019 pubblicata il 18.11.2019 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), confermando un orientamento sempre più consolidato in materia (cfr., per tutte e tra le più recenti, Cons. Stato Sez. V, 27.02.2019 n. 1368), ha stabilito che:

- *a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. V, del 14 Luglio 2016 "la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare";*
- *a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto concessorio "il titolare del titolo concessorio in questione può vantare un mero interesse di fatto a che l'amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga ex lege o motivazionale dell'amministrazione";*
- *"ne deriva che l'operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario...di talchè la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento, come del resto la giurisprudenza nazionale ha in più occasioni già riconosciuto";*
- *"Più volte il Consiglio di Stato ha sancito in via generale l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti a un rinnovo automatico di per sé ostativo a una procedura selettiva";*
- *"In conclusione, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, L. 30 Dicembre 2018, n. 145...è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto", dal momento che detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016, "determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse";*

Considerato che le statuizioni della Corte di Giustizia UE, le quali chiariscono il significato e la portata di una norma del diritto dell'Unione, *"possono e devono essere applicate anche a casi diversi rispetto a quelli oggetto del rinvio, aventi le stesse caratteristiche di quello che ha dato origine alla decisione della Corte";*

Acclarata, conseguentemente, la sussistenza di un obbligo di non applicazione della norma nazionale configgente con il diritto euro unitario, dal momento che (ancora Consiglio di Stato n. 7874/2019):

- *“E’ ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale configgente con il diritto eurolunitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurolunitario”;*
- *“qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto eurolunitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla;*

Atteso che, relativamente alla tutela della buona fede del concessionario:

- *“essa va relazionata alla data di adozione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) - avvenuta in Italia con D. Lgs. n. 59 del 26 Marzo 2010 n.d.r. - cosicché nell’ipotesi di concessione demaniale marittima rilasciata in data antecedente, secondo la Corte di Giustizia, la cessazione anticipata della concessione <<deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico>>”;*
- *essendo stata rilasciata la concessione iniziale della Sea Angel’s S.r.l. nell’anno 2007, pertanto prima che lo Stato italiano recepisce la “Direttiva Bolkestein” tramite il citato D. Lgs. n. 59 del 26 Marzo 2010, sussiste conformità al diritto dell’Unione Europea dell’applicazione della sola proroga prevista dall’art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 25, mentre le successive proroghe “non possono essere assistite dal principio (sopra espresso) della <<buona fede>> del concessionario, essendosi consumata la possibilità di aderire alla posizione <<mitigativa>> già a far data dal secondo rinnovo”;*

Richiamata la nota dirigenziale prot. n. 1152 del 07.01.2020, con la quale è stato comunicato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l’avvio del procedimento amministrativo diretto all’adozione in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge stessa, del provvedimento di annullamento della concessione demaniale marittima (atto suppletivo) Reg. n. 1/2019 Rep. n. 74, prot. n. 39917 assentita a codesta Ditta in data 01.04.2019, limitatamente alla parte in cui si assevera che la scadenza dell’atto suppletivo medesimo è estesa fino al 31.12.2033;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover necessariamente procedere all’annullamento in autotutela “in parte qua” della concessione demaniale marittima (atto suppletivo) Reg. n. 1/2019 Rep. n. 74, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., mediante l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge stessa;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, avente ad oggetto “Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione”;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”;

Visto l’art. 59 del D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge n. 494/93 e s.m.i.;

Visto l’art. 77, comma 2, della Legge Regionale n.14/1999;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1161/2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373/2003;

Vista la Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare l’art. 21 - nonies;

Visto il Decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 73 del 31.12.2018;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la concessione demaniale marittima (atto suppletivo) Reg. n. 1/2019 Rep. n. 74, assentita in data 01.04.2019 alla Ditta Sea Angel's S.r.l., P.I. 02194970592 limitatamente alla sola parte in cui si assevera che la scadenza dell'atto suppletivo medesimo, nonché delle concessioni antecedentemente assentite alla Sea Angel's S.r.l., è estesa fino al 31.12.2033 per effetto della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, commi 682 e 683.
- di stabilire conseguentemente che, in considerazione del complessivo contesto giuridico – amministrativo, sia nazionale che comunitario, in cui opera attualmente la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, la scadenza della concessione demaniale marittima Reg. n. 1/2019 Rep. n. 74 del 01.04.2019 assentita alla Ditta Sea Angel's S.r.l., nonché delle precedenti Reg. n. 10 Rep. n. 47 del 30.03.2007 e Reg. n. 3 Rep. n. 52 del 22.05.2008, è attualmente confermata al 31 Dicembre 2020.
- di confermare per il resto integralmente il contenuto e le disposizioni di cui alla richiamata concessione demaniale marittima (atto suppletivo) Reg. n. 1/2019 Rep. n. 74 del 01.04.2019.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo P.E.C.:

- alla Ditta Sea Angel's S.r.l. con sede legale in Via Toscana n. 88 – 04100 LATINA;
seangels@pec.it

Avverso le determinazioni assunte con il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Il Funzionario
Dr. Roberto Giudici



Il Dirigente
Arch. Giuseppe Bondi

